

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/365 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto alcune modifiche del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE. Le informazioni sulla capacità degli enti di soddisfare tale requisito sono prese in considerazione, in misura limitata, anche nel contesto della pianificazione della risoluzione.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (4) L'ABE non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in quanto ha ritenuto che ciò sarebbe stato altamente sproporzionato in relazione alla portata molto limitata, al numero ridotto e allo scarso impatto delle modifiche, tenendo conto del fatto che tali modifiche comprendono solo aggiornamenti dei riferimenti alla direttiva 2014/59/UE, due nuove voci da segnalare e modifiche minori volte ad eliminare gli ostacoli tecnici alla segnalazione. L'ABE ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è così modificato:

- 1) l'allegato I è così modificato:
 - a) il modello Z 02.00 è sostituito dal modello Z 02.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
 - b) il modello Z 03.00 è sostituito dal modello Z 03.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

«Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»

Riga	Voce	Controparte								TOTALE	di cui:	
		Famiglie	Società non finanziarie (PMI)	Società non finanziarie (non PMI)	Enti creditizi	Altre società finanziarie	Amministrazioni pubbliche e banche centrali	Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione	Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione		di cui: infra-gruppo	di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infra-gruppo
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
0100	PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN											
0110	Depositi coperti											
0120	Passività garantite – parte coperta da garanzia reale											
0130	Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza											
0140	Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza											
0150	Passività nei confronti di enti < 7 giorni											
0161	Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni											
0170	Passività verso dipendenti											
0180	Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni											
0190	Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate											
0200	Passività verso SGD											
0210	Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione											
0300	PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN											
0310	Depositi, non protetti ma preferenziali											

0311	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>												
0312	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>												
0313	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>												
0314	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>												
0320	Depositi, non protetti e non preferenziali												
0321	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>												
0322	<i>di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno</i>												
0323	<i>di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni</i>												
0324	<i>di cui: durata residua >= 2 anni</i>												
0330	Passività in bilancio risultanti da derivati												
0331	<i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</i>												
0332	<i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</i>												
0333	<i>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</i>												
0334	<i>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</i>												
0340	Passività garantite non coperte da garanzia reale												
0341	<i>di cui: durata residua <= 1 mese</i>												

«Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

		Importo o percentuale
		0010
0100	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	
0110	Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio	
0120	Misura dell'esposizione complessiva	
	REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA	
0210	Capitale iniziale	
0220	Requisito di coefficiente di leva finanziaria	
0300	COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR)	
0310	TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1	
0320	TSCR: da costituire con capitale di classe 1	
0400	REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE	
0410	Riserva di conservazione del capitale	
0420	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro	
0430	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente	
0440	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	
0450	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale	
0460	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica	
0500	Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)	
0510	OCR: da costituire con capitale primario di classe 1	
0520	OCR: da costituire con capitale di classe 1	
0600	OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)	
0610	OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1	
0620	OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1»	

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Istruzioni

I. Istruzioni di carattere generale

I.1 Struttura

1. Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:

- (1) «Informazioni di carattere generale», ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta del modello «Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)».
- (2) «Informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio», ossia informazioni finanziarie su passività, fondi propri, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 6 modelli:
 - a) «Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»;
 - b) «Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)»;
 - c) «Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)»;
 - d) due modelli sulle controparti principali: «Z 05.01 - Controparti principali delle passività (Z-MCP 1)» e «Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (Z-MCP 2)»;
 - e) «Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (Z-DIS)».
- (3) «Funzioni essenziali», ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali, ai servizi essenziali, alle infrastrutture di mercato finanziario e ai sistemi informatici. Questo blocco consta di 7 modelli:
 - a) 4 modelli sull'individuazione delle funzioni essenziali e sulla loro associazione alle linee di business principali e alle entità del gruppo: «Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali all'entità giuridica (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali all'entità giuridica (Z-FUNC 3)» e «Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (Z-FUNC 4)»;
 - b) «Z 08.00 - Servizi essenziali (Z-SERV)»;
 - c) «Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)»;
 - d) 2 modelli sui sistemi informatici essenziali: «Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (Z-CIS 1)» e «Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (Z-CIS 2)».

I.2 Riferimenti

2. Ai fini del presente allegato si applicano le abbreviazioni seguenti:

- a) «CBVB»: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali;
- b) «CPMI»: Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;
- c) «FINREP»: i modelli per le informazioni finanziarie di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽¹⁾ e le istruzioni complementari di cui all'allegato V di detto regolamento di esecuzione;
- d) «COREP (OF)»: gli allegati I (modelli) e II (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

- e) «COREP (LR)»: gli allegati X (modelli) e XI (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;
- f) «FSB»: Consiglio per la stabilità finanziaria;
- g) «IAS»: i principi contabili internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- h) «IFRS»: International Financial Reporting Standards quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- i) «codice LEI»: il codice identificativo dell'entità giuridica ⁽³⁾. Qualora esista un identificativo dell'entità giuridica (codice LEI) per una data controparte, quest'ultima è identificata per mezzo di tale identificativo;
- j) «nGAAP»: National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I.3 Principi contabili

- 3. Se non diversamente specificato nel presente allegato, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Gli enti che non sono tenuti a segnalare informazioni finanziarie a norma di detto regolamento applicano la propria disciplina contabile.
- 4. Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi all'IFRS pertinente.

I.4 Ambito del consolidamento

- 5. In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:
 - a) al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);
 - b) al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾) a livello di impresa madre nell'Unione;
 - c) al consolidamento a livello dell'entità soggetta a risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione.
- 6. Per ciascun modello, gli enti si attengono alla base o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

I.5 Numerazione e altre convenzioni

- 7. Le istruzioni di cui al presente allegato si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata, che utilizza codici numerici nell'indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

Si applicano gli schemi di annotazione generale seguenti:
 - a) {modello;riga;colonna} per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello;
 - b) {riga;colonna} per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, senza indicare il modello;

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili all'indirizzo: www.lei.org.

⁽⁴⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- c) {modello;riga} nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe;
- d) un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
8. Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.
9. Laddove le istruzioni di cui al presente allegato si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non deve contenere un valore nullo.
- II. Istruzioni relative ai modelli
- II.1 Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)
- II.1.1 Osservazioni di carattere generale
10. Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.
- II.1.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0160	Entità
0010	Nome Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica.
0020	Codice Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.
0030	Codice LEI Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.
0040	Tipo di entità L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità: a) «ente creditizio» Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*); b) «impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE» Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE; c) «impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE» d) «ente finanziario»

	<p>Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come «società di partecipazione» di cui alla lettera e);</p> <p>e) «società di partecipazione»</p> <p>Rientrano in questa categoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013 — la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013; <p>f) «impresa di assicurazione»</p> <p>Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;</p> <p>g) «altro tipo di entità», ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie.</p>
0050	<p>Paese</p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità.</p>
0060	<p>Inclusa nel perimetro prudenziale</p> <p>Inserire le abbreviazioni seguenti:</p> <p>S - Sì</p> <p>N - No</p>
0070	<p>Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR</p> <p>Inserire le abbreviazioni seguenti:</p> <p>S – se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>N – in caso contrario.</p>
0080	<p>Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR</p> <p>Inserire le abbreviazioni seguenti:</p> <p>S – se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>N – in caso contrario.</p>
0090	<p>Totale delle attività</p> <p>Il totale delle attività quale definito per FINREP: {F 01.01;380,010}</p>
0100	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</p> <p>L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;0010;0010}</p>

	Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0110	<p>Esposizione del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;0290;0010}</p> <p>Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0120	<p>Principio contabile</p> <p>I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le abbreviazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IFRS — nGAAP
0130	<p>Contributo alle attività consolidate totali</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0140	<p>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0150	<p>Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria</p> <p>L'ammontare del contributo dell'entità all'esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione.</p>
0160	<p>Entità giuridica pertinente</p> <p>Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.</p>
0170-0210	<p>Impresa madre diretta</p> <p>L'impresa madre diretta dell'entità. È segnalata solo l'impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell'entità.</p> <p>Se un'entità ha più di un'impresa madre diretta, è segnalata solo l'impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto.</p>
0170	<p>Nome</p> <p>Il nome dell'impresa madre diretta dell'entità.</p>
0180	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.</p>
0190	<p>Codice LEI</p> <p>Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.</p>
0200	<p>Capitale sociale</p> <p>L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'impresa madre diretta, escluse le riserve.</p>

0210	<p>Diritti di voto nell'entità</p> <p>La percentuale di diritti di voto detenuta dall'impresa madre diretta nell'entità. Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale).</p>
<p>(^f) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</p> <p>(^f) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).</p>	

II.2 Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

II.2.1 Osservazioni di carattere generale

11. Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza.
12. Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale. In deroga a tale disposizione:
- quando uno strumento di passività comprende un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
 - quando uno strumento di passività include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento è la data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento;
 - quando lo strumento include tale opzione call per l'emittente senza una data di esercizio specifica o nel caso di opzioni call attivate da eventi specifici, è segnalata la probabile data di esercizio stimata in modo prudente; le opzioni regulatory call o tax call non sono prese in considerazione a tal fine.

In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.

13. Gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza.
14. Tuttavia le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile quale definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.

II.2.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Famiglie</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(f)</p> <p>Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni destinabili alla vendita e di servizi finanziari e non finanziari purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.</p>

0020	<p>Società non finanziarie (PMI)</p> <p>Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 ⁽¹⁾; FINREP, allegato V, parte 1.5(i)</p> <p>Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.</p>
0030	<p>Società non finanziarie (non PMI)</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(e)</p> <p>Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea ⁽²⁾. Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020.</p>
0040	<p>Enti creditizi</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(c)</p> <p>Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo.</p>
0050	<p>Altre società finanziarie</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(d)</p> <p>Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.</p>
0060	<p>Amministrazioni pubbliche e banche centrali</p> <p>FINREP, allegato V, parte 1.42(a) e (b)</p> <p>Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.</p>
0070	<p>Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli importi sono segnalati in questa colonna.</p>
0080	<p>Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione</p> <p>Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna.</p>
0090	<p>Totale</p>
0100	<p>di cui: infragruppo</p> <p>Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento regolamentare).</p>

0110	<p>di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo</p> <p>Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.</p> <p>Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa colonna.</p>
<p>(¹) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).</p> <p>(²) Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).</p> <p>(³) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).</p> <p>(⁴) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</p>	
Righe	Istruzioni
0100	<p>Passività escluse dal bail-in</p> <p>L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività escluse dal bail-in a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo.</p>
0110	<p>Depositi coperti</p> <p>L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0120	<p>Passività garantite – parte coperta da garanzia reale</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.</p> <p>Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.</p> <p>Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite. Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie ricevute e iscritte in bilancio. Laddove giuridicamente vincolate a un'attività, tali posizioni in garanzie sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione.</p>

0130	<p>Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente.</p>
0140	<p>Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore.</p>
0150	<p>Passività nei confronti di enti < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di enti, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.</p>
0161	<p>Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento.</p>
0170	<p>Passività verso dipendenti</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.</p>
0180	<p>Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali.</p>
0190	<p>Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.</p>
0200	<p>Passività verso SGD</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.</p>

0210	<p>Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione</p> <p>Articolo 44, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2014/59/UE</p> <p>Le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Se la passività esclusa è una passività risultante da derivati, sono segnalate le passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 <i>quater</i> del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0300	<p>Passività non escluse dal bail-in</p>
0310 – 0314	<p>Depositi, non protetti ma preferenziali</p> <p>Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è disposto un trattamento preferenziale in conformità dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0320 – 0324	<p>Depositi, non protetti e non preferenziali</p> <p>I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0330	<p>Passività in bilancio risultanti da derivati</p> <p>Il valore contabile delle passività risultanti da derivati.</p>
0331	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie</p> <p>Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. I derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.</p>
0332	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie</p> <p>Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato.</p>
0333	<p>Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out</p> <p>In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione ⁽⁶⁾ un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.</p> <p>Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità di detto regolamento delegato possono risultare alquanto complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332.</p>
0334	<p>Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale</p> <p>Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 <i>quater</i> del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).</p>

0340 – 0344	<p>Passività garantite non coperte da garanzia reale</p> <p>L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, dei pegni, delle ipoteche o delle garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogarantita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.</p>
0350 – 0354	<p>Obbligazioni strutturate</p> <p>Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale od obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata.</p>
0360 – 0364	<p>Passività di primo rango (senior) non garantite</p> <p>Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate.</p>
0365 – 0369	<p>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</p> <p>L'importo delle passività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE; — crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE; — titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.
0370 – 0374	<p>Passività subordinate</p> <p>Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale). In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri. Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri, che tuttavia non è inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte dieci dello stesso regolamento (clausola grandfathering).</p>
0380 – 0382	<p>Altre passività ammissibili al MREL</p> <p>Ogni strumento ammissibile ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370.</p>
0390	<p>Passività non finanziarie</p> <p>Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l'entità.</p>
0400	<p>Altre passività</p> <p>Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390.</p>

0500	Fondi propri Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010}
0510	Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010}
0511	di cui: strumenti di capitale/capitale sociale Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.
0512	di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria.
0520	Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010}
0521	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1.
0530	Capitale di classe 2 Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013 Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010}
0531	di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2.
0600	Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri regolamentari. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale».

(¹) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(²) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(³) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(⁴) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(⁵) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(⁶) Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

II.3 Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

II.3.1 Osservazioni di carattere generale

15. Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.
16. Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

17. Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull'ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente.
18. Laddove l'entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110.

II.3.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe	Istruzioni
0100	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio</p> <p>Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Cfr. Z 01.00, colonna 0100 L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}</p>
0110	<p>Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio</p> <p>Cfr. Z 01.00, colonna 0140 Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale.</p>
0120	<p>Misura dell'esposizione complessiva</p> <p>Articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013</p>
0210 – 0250	<p>Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria</p>
0210	<p>Capitale iniziale</p> <p>Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività.</p>
0220	<p>Requisito di coefficiente di leva finanziaria</p> <p>Il requisito di coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva. Le entità segnalanti che escludono le esposizioni verso la banca centrale dell'ente di cui all'articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano il requisito di coefficiente di leva finanziaria adeguato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 7, di tale regolamento. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella.</p>
0300	<p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0130;0010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) il coefficiente di requisiti di fondi propri aggiuntivi (requisiti del pilastro 2 – P2R) determinato conformemente all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e agli Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali – versione consolidata (<i>EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing</i> - EBA/GL/2014/13).</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti ABE sullo SREP.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>

0310	<p>TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0140;0010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 0300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0320	<p>iii) TSCR: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;0150;0010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) stabilito all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;</p> <p>ii) la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 0300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti di fondi propri aggiuntivi, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0400	<p>Requisito combinato di riserva di capitale</p> <p>Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;0740;0010}</p>
0410	<p>Riserva di conservazione del capitale</p> <p>Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;750;010}).</p> <p>Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detta direttiva la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella deve essere segnalato un importo.</p>
0420	<p>Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro</p> <p>Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>COREP (OF): {C 04.00;760;010}</p> <p>In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0430	<p>Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente</p> <p>Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010})</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0440	<p>Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</p> <p>Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE</p> <p>(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010})</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>

0450	<p>Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale</p> <p>Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;800;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0460	<p>Riserva di altri enti a rilevanza sistemica</p> <p>Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE COREP (OF): {C 04.00;810;010}</p> <p>L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.</p>
0500	<p>Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;160;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) quale definito nella sezione 1.2 degli Orientamenti ABE sullo SREP.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0510	<p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;170;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0310;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0520	<p>OCR: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;180;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente TSCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0320;</p> <p>ii) nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0600	<p>OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;190;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR di cui alla riga 0500;</p> <p>ii) ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli orientamenti ABE sullo SREP. Il P2G è incluso solo se comunicato all'ente dall'autorità competente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
0610	<p>OCR: da costituire con capitale primario di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;200;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0510;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 0600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>

0620	<p>OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1</p> <p>COREP (OF): {C 03.00;210;010}</p> <p>La somma dei seguenti elementi i) e ii):</p> <p>i) il coefficiente OCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0520;</p> <p>ii) ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.</p> <p>Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).</p>
------	--

II.4 Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

II.4.1 Osservazioni di carattere generale

19. Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.
20. Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.
21. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.4.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	<p>Emittente o entità garantita</p> <p>L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita.</p>
0010	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030.</p>
0020	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> <p>Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040.</p>
0030-0040	<p>Creditore, titolare o prestatore di garanzia</p> <p>L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia.</p>
0030	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010.</p>
0040	<p>Codice</p> <p>Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale.</p> <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p> <p>Dev'essere diverso dal codice elencato nella colonna 0020.</p>

0050-0080	<p>Interconnessione finanziaria</p> <p>Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti.</p>
0050	<p>Tipo</p> <p>Selezionare dall'elenco seguente:</p> <p><i>Passività infragruppo</i></p> <p>L.1. Depositi, non protetti ma preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0310</p> <p>L.2. Depositi, non protetti e non preferenziali Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0320</p> <p>L.3. Passività risultanti da derivati (importi del close-out) Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0330</p> <p>L.4. Passività garantite non coperte da garanzia reale Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0340</p> <p>L.5. Obbligazioni strutturate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0350</p> <p>L.6. Passività di primo rango (senior) non garantite Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0360</p> <p>L.7. Passività di primo rango (senior) non privilegiate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0365</p> <p>L.8. Passività subordinate Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0370</p> <p>L.9. Altre passività ammissibili al MREL Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0380</p> <p>L.10. Passività non finanziarie Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0390</p> <p>L.11. Altre passività Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.</p> <p>L.12. Capitale di classe 2 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0530</p> <p>L.13. Capitale aggiuntivo di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0520</p> <p>L.14. Capitale primario di classe 1 Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0510</p> <p><i>Garanzie infragruppo</i></p> <p>G.1. Emissione Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi</p> <p>G.2. Controparte Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente</p> <p>G.3. Illimitate Garanzie generali non limitate a un importo fisso</p> <p>G.4. Altro Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti</p>
0060	<p>Importo in essere</p> <p>Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out quali definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333.</p> <p>Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l'importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell'ambito della garanzia.</p>
0070	<p>di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo.</p>
0080	<p>di cui: di cui ammissibile al MREL</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.</p>

II.5 Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)

II.5.1 Osservazioni di carattere generale

22. Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.

23. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.

II.5.2 Z 05.01 – Controparti principali delle passività: istruzioni relative a posizioni specifiche

24. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p>Controparte</p> <p>Informazioni sulle controparti principali in relazione alle quali sorgono le passività. Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ogni controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato. Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello. La definizione di «gruppo di controparti connesse» segue la definizione di «gruppo di clienti connessi» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013. Ai fini del presente modello, una controparte non deve essere un'entità inclusa nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi. Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo.</p>
0020	<p>Codice</p> <p>Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0030	<p>Gruppo o singolo</p> <p>L'ente indica «1» per le controparti principali singole e «2» per i gruppi di clienti connessi.</p>
0040	<p>Paese</p> <p>Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti». Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre.</p>

0050	<p>Settore Ad ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, punto 6) seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — banche centrali — amministrazioni pubbliche — enti creditizi — altre società finanziarie — società non finanziarie — famiglie <p>Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato nessun settore.</p>
0060	<p>Tipo Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB), ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> L.0 Passività escluse dal bail-in L.1 Depositi, non protetti ma preferenziali L.2 Depositi, non protetti e non preferenziali L.3 Passività risultanti da derivati L.4 Passività garantite non coperte da garanzia reale L.5 Obbligazioni strutturate L.6 Passività di primo rango (senior) non garantite L.7 Passività di primo rango (senior) non privilegiate L.8 Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) L.9 Altre passività ammissibili al MREL L.10 Passività non finanziarie L.11 Altre passività <p>Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei tipi di cui sopra, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta.</p>
0070	<p>Importo L'importo risponde alla definizione di «importo in essere» di cui al modello Z 02.00 - Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00.</p>

II.5.3 Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: istruzioni relative a posizioni specifiche

25. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0050	<p>Controparte Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (quali definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello. Ai fini del presente modello, sono segnalate soltanto le controparti che non sono incluse nel bilancio consolidato.</p>
0010	<p>Nome dell'entità Cfr. istruzioni relative alla colonna 0010 del modello Z 05.01</p>
0020	<p>Codice Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello Z 05.01</p>

0030	Gruppo o singolo Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello Z 05.01
0040	Paese Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello Z 05.01
0050	Settore Cfr. istruzioni relative alla colonna 0050 del modello Z 05.01
0060	Tipo Il tipo di elemento fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02: OBS.1 Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti OBS.2 Garanzie finanziarie ricevute OBS.3 Altri impegni ricevuti Se gli elementi fuori bilancio ricevuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei tipi di cui sopra, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta.
0070	Importo

II.6 Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)

II.6.1 Osservazioni di carattere generale

26. Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo. In questo modello deve essere segnalato un sistema di garanzia dei depositi (SGD) se un'entità giuridica pertinente del gruppo ne è membro.

27. Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

II.6.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	Entità
0010	Nome dell'entità Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0020	Codice Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.
0030	SGD Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS) che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome dell'IPS figurante nella riga 050. L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti: per l'Austria — Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. — «Sparkassen-Haftungs GmbH» per il Belgio — «Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers» per la Bulgaria — «Фондът за гарантиране на влоговете в банките»

per la Croazia

— «Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»

per Cipro

— «Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»

per la Cechia

— «Garanční systém finančního trhu»

per la Danimarca

— «Garantiformuen»

per l'Estonia

— «Tagatisfond»

per la Finlandia

— «Talletussuojarahasto»

per la Francia

— «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»

per la Germania

— «Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH»

— «Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH»

— «Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsbund)»

— «BVR Institutssicherung GmbH»

per Gibilterra

— «Gibraltar Deposit Guarantee Scheme»

per la Grecia

— «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»

per l'Ungheria

— «Országos Betétbiztosítási Alap»

per l'Islanda

— «Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»

per l'Irlanda

— «Irish Deposit Protection Scheme»

per l'Italia

— «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»

— «Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»

per la Lettonia

— «Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»

per il Liechtenstein

— «Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV»

per la Lituania

— «Indėlių ir investicijų draudimas»

per il Lussemburgo

— «Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»

per Malta

— «Depositor Compensation Scheme»

per i Paesi Bassi

— «De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»

per la Norvegia

— «Bankenes sikringsfond»

per la Polonia

— «Bankowy Fundusz Gwarancyjny»

per il Portogallo

— «Fundo de Garantia de Depósitos»

per la Romania

— «Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare»

per la Slovacchia

— «Fond ochrany vkladov»

per la Slovenia

— «Banka Slovenije»

per la Spagna

— «Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»

	<p>per la Svezia — «Riksgälden» Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare «Altro».</p>
0040	<p>Importo dei depositi coperti Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.</p>
0050	<p>Sistema di tutela istituzionale Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 Il nome del sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un IPS. Se l'entità è membro di un IPS che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'IPS è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 030.</p>
0060	<p>Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità.</p>

II.7 Funzioni essenziali e linee di business principali

II.7.1 Osservazioni di carattere generale

28. I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche.
29. Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.
30. Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera.
31. Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta se ciascuna entità giuridica è rilevante per l'esecuzione della funzione essenziale oppure no.
32. Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.
33. Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business.
34. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per «funzioni essenziali» si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi od operazioni.
35. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione ⁽⁶⁾, una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - a) la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o al gruppo; e

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).

- b) la sua improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.
36. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (*franchise value*) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.
37. Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.
38. Per ciascuna categoria di funzioni economiche può essere selezionata un'altra funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.
39. Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, punto 6. Per «PMI» si intendono le PMI quali definite in FINREP, allegato V, parte 1.5(i).

ID	Funzione economica
----	--------------------

Depositi

Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da intermediari non finanziari. Non comprende i prestiti ricevuti da altri intermediari finanziari, che sono trattati separatamente in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 14; allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) n. 1071/2013.

1.1	Famiglie
1.2	Società non finanziarie (PMI)
1.3	Società non finanziarie (non PMI)
1.4	Amministrazioni pubbliche
1.5, 1.6, 1.7	Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)

Concessione di prestiti

Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 17; allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013.

2.1	Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione Per prestiti per l'acquisto di un'abitazione si intendono i prestiti concessi alle famiglie al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento.
2.2	Famiglie – altri prestiti
2.3	Società non finanziarie - PMI
2.4	Società non finanziarie - non PMI
2.5	Amministrazioni pubbliche
2.6, 2.7, 2.8	Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013) (Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi), pag. 20.

Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI) pertinenti, oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di individuazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le FMI comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).

«Servizi di pagamento», «operazione di pagamento» e «sistema di pagamento» vanno intesi come definiti, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3.1	<p>Servizi di pagamento alle IFM</p> <p>Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: i) banche centrali; ii) istituti di deposito, escluse le banche centrali; iii) fondi comuni monetari.</p>
3.2	<p>Servizi di pagamento a non-IFM</p> <p>I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore «non-IFM» i prestatori di servizi di pagamento.</p>
3.3	<p>Servizi di cassa</p> <p>La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (tra cui il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione).</p>
3.4	<p>Servizi di regolamento titoli</p> <p>I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per «regolamento» si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante e/o titoli.</p>
3.5	<p>Servizi di compensazione mediante CCP</p> <p>I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP).</p>
3.6	<p>Servizi di custodia</p> <p>La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali.</p>
3.7, 3.8, 3.9	<p>Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)</p>

Mercati dei capitali

Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il prime brokerage e il supporto agli scambi (market making).

4.1	<p>Derivati detenuti per negoziazione (OTC)</p> <p>Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012</p> <p>Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione. (2)</p> <p>Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.</p> <p>L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC.</p>
4.2	<p>Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)</p> <p>Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione.</p>
4.3	<p>Mercati secondari/negoziazione</p> <p>Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).</p> <p>L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.</p> <p>L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad esempio i crediti).</p>
4.4	<p>Mercati primari/sottoscrizione</p> <p>I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione.</p>
4.5, 4.6, 4.7	<p>Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)</p>
<p>Finanziamento (funding) all'ingrosso</p>	
<p>Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie).</p>	
5.1	<p>Assunzione di prestiti</p> <p>L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p>
5.2	<p>Derivati (attività)</p> <p>Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di «Mercati dei capitali», in «Finanziamento (funding) all'ingrosso» i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione).</p>
5.3	<p>Concessione di prestiti</p> <p>La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).</p>

5.4	Derivati (passività) Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio.
5.5, 5.6, 5.7	Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3) Ogni funzione della funzione economica «Finanziamento (funding) all'ingrosso» non inclusa nei punti da 5.1 a 5.4.

(¹) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(²) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

II.7.2 Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): istruzioni relative a posizioni specifiche

40. Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui opera il gruppo.

41. Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o no una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.

Righe	Istruzioni
0010-0380	Funzioni economiche Le funzioni economiche come sopra definite.

Colonne	Istruzioni
0010	Descrizione della funzione economica Laddove la funzione economica sia del tipo «Altro» (funzioni da 1.5 a 1.7, da 2.6 a 2.8, da 3.7 a 3.9, da 4.5 a 4.7, da 5.5 a 5.7), è fornita una descrizione della funzione.
0020	Quota di mercato La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese. In percentuale del mercato totale in termini di importo monetario.
0030	Importo monetario Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita. 1. Depositi Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97. 2. Concessione di prestiti Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti. Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 04.04.01, e allegato V. Parte 1.34(b). 3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).

	<p>In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — servizi di pagamento (3.1 e 3.2): il valore delle operazioni inviate. — (Riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43 ()); — servizi di cassa (3.3): il valore delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 7, nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15 (?), tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il valore dei trasferimenti di titoli eseguiti per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento»; — servizi di compensazione mediante CCP (3.5): le posizioni (esposizione) che la CCP di cui l'ente è membro si assume con l'ente per conto dei suoi clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi); — servizi di custodia (3.6): l'importo delle attività in custodia, calcolato utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisce servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso. (Riferimento: FINREP, allegati III e IV, modello F 22.02, colonna 010). <p>4. Mercati dei capitali</p> <p>Importo nozionale - Segnalare solo per i derivati (4.1-4.2): importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.</p> <p>Riferimenti: FINREP, allegato V, parte 2.133 per la definizione; FINREP, allegati III, IV e V per i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — totale derivati (4.1-4.2): modello F 10.00, colonna 030, riga 290; — derivati OTC (4.1): modello F 10.00, colonna 030, righe 300 + 310 + 320; — attività sul mercato secondario (4.3): attività al valore contabile - il valore contabile da segnalare all'attivo dello stato patrimoniale, inclusi gli interessi maturati [FINREP: allegato V, parte 1.27] per gli strumenti di capitale e i titoli di debito [FINREP: allegato V, parte 1.31], classificati «posseduti per negoziazione» [FINREP: allegato V, parte 1.15(a) e 16(a)]; — riferimento: FINREP: allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010 + 060 + 120; — mercati primari (4.4): ricavi da commissioni - commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente; — riferimento: FINREP: allegati III e IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030 + 180. <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso</p> <p>Utilizzare il valore contabile lordo quale definito in FINREP.</p> <p>Riferimenti: FINREP: allegato V, parte 1.34; FINREP: allegati III e IV, modelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — assunzione di prestiti (5.1): modello F 20.06, colonna 010, righe 100 + 110, tutti i paesi; — derivati (attività) (5.2): modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi; — concessione di prestiti (5.3): modello F 20.04, colonna 010, righe 170 + 180, tutti i paesi; — derivati (passività) (5.4): modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi.
0040	<p>Indicatore numerico</p> <p>Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita.</p> <p>1. Depositi</p> <p>Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati in importo monetario. Il cliente che utilizza più di un prodotto/conto di deposito è conteggiato solo una volta.</p>

	<p>2. Concessione di prestiti Il numero totale di clienti. Il cliente che utilizza molteplici prodotti/conti creditizi è conteggiato solo una volta.</p> <p>3. Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia Come regola generale, sono segnalate le medie delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi). In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano gli elementi seguenti: — servizi di pagamento (3.1-3.2): il numero di operazioni effettuate; — riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43; — servizi di cassa (3.3): il numero di operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 7, nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4; — servizi di regolamento titoli (3.4): il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente o dal gruppo segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento».</p> <p>4. Mercati dei capitali Il numero delle controparti oppure delle operazioni. Per i derivati (4.1-4.2) e gli strumenti del mercato secondario (4.3), il numero totale delle controparti. Per i mercati primari (4.4), il numero totale delle operazioni di sottoscrizione.</p> <p>5. Finanziamento (funding) all'ingrosso Il numero totale delle controparti. La controparte che ha più di un conto e/o più di una operazione è conteggiata solo una volta.</p>
0050	<p>Impatto sul mercato</p> <p>L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente. La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; «MH» se l'impatto è significativo; «ML» se l'impatto è rilevante, ma limitato; «L» se l'impatto è modesto.</p>
0060	<p>Sostituibilità</p> <p>Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778</p> <p>Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi; la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione; l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività; il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio. <p>La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».</p> <p>Selezionare «H» se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.</p> <p>Selezionare «L» se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.</p> <p>Selezionare «MH» e «ML» per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad esempio la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi).</p>

0070	<p>Funzione essenziale</p> <p>In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dei dati quantitativi e degli indicatori di importanza figuranti in questo modello, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.</p> <p>Indicare «Sì» o «No».</p>
<p>(¹) Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).</p> <p>(²) Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/15) (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).</p>	

II.7.3 Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): istruzioni relative a posizioni specifiche

42. Questo modello deve essere compilato per l'intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro).
43. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Paese</p> <p>Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0020	<p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0030	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 (ORG). Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni essenziali nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.</p>
0040	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>
0050	<p>Importo monetario</p> <p>L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>

II.7.4 Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): istruzioni relative a posizioni specifiche

44. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.
45. In questo modello sono segnalate soltanto le entità giuridiche pertinenti.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Linea di business principale</p> <p>La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione.</p>

0020	ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente.
0030	Descrizione La descrizione della linea di business principale.
0040	Nome dell'entità Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.00 (ORG), che detiene o fa parte della linea di business principale. Se esistono più entità che detengono la stessa linea di business principale o che ne fanno parte, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.
0050	Codice Il codice dell'entità che detiene la linea di business principale o che ne fa parte, come segnalato in Z 01.00 (ORG).

II.7.5 Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): istruzioni relative a posizioni specifiche

46. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.
47. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.

Colonne	Istruzioni
0010	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0020	ID della funzione L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).
0030	Linea di business principale La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, come segnalata nel modello Z 07.03 (FUNC 3).
0040	ID della linea di business L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).

II.8 Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

II.8.1 Istruzioni di carattere generale

48. Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.
49. Per servizi essenziali si intendono le operazioni, le attività e i servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi.
50. I servizi che vengono svolti interamente all'interno di un'entità giuridica non sono segnalati in questo modello.

51. I servizi che non hanno un impatto rilevante sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello.
52. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0005, 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0005	<p>Identificativo</p> <p>Tipo di servizio</p> <p>Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati. Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sostegno in termini di risorse umane <ol style="list-style-type: none"> 1.1. gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni 1.2. comunicazione interna 2. Tecnologia dell'informazione <ol style="list-style-type: none"> 2.1. hardware informatici e per la comunicazione 2.2. archiviazione ed elaborazione di dati 2.3. altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi 2.4. gestione delle licenze di software e del software per applicazioni 2.5. accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture 2.6. manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati 2.7. generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati 2.8. supporto utenti 2.9. ripristino in caso di emergenza e di disastro 3. Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio 4. Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate <ol style="list-style-type: none"> 4.1. uffici e magazzini 4.2. gestione di infrastrutture interne 4.3. sicurezza e controllo degli accessi 4.4. gestione del portafoglio immobiliare 4.5. altro (specificare) 5. Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità <ol style="list-style-type: none"> 5.1. assistenza giuridica societaria 5.2. servizi giuridici aziendali e operativi 5.3. supporto per la conformità 6. Servizi di tesoreria <ol style="list-style-type: none"> 6.1. coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria 6.2. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie 6.3. funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria 6.4. coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo 6.5. coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine 7. Gestione delle negoziazioni/del patrimonio <ol style="list-style-type: none"> 7.1. elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione 7.2. conferma, regolamento, pagamento 7.3. gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti
0010	

	<p>7.4. gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione)</p> <p>8. Gestione e valutazione del rischio</p> <p>8.1. gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio</p> <p>8.2. generazione delle relazioni sui rischi</p> <p>9. Contabilità</p> <p>9.1. relazioni statutarie e regolamentari</p> <p>9.2. valutazione, in particolare delle posizioni di mercato</p> <p>9.3. relazioni sulla gestione</p> <p>10. Gestione della liquidità</p>
0020-0030	<p>Destinatario del servizio</p> <p>L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0020	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040.</p>
0030	<p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG).</p> <p>Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0050.</p>
0040-0050	<p>Fornitore del servizio</p> <p>L'entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un'entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.</p>
0040	<p>Nome dell'entità</p> <p>Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020.</p>
0050	<p>Codice</p> <p>L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0040. Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0030.</p> <p>Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG).</p> <p>Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per gli enti, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre; — per le altre entità, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. <p>Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.</p>
0060	<p>Appartenente al gruppo</p> <p>«Sì»: se il servizio è fornito da un'entità del gruppo («interna»)</p> <p>«No»: se il servizio è fornito da un'entità al di fuori del gruppo («esterna»)</p>
0070-0080	<p>Funzione essenziale</p> <p>La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0070	<p>Paese</p> <p>Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).</p>

0080	<p>ID</p> <p>L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).</p>
0090	<p>Tempo stimato per la sostituibilità</p> <p>Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto.</p> <p>Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «da 1 giorno a 1 settimana» se il tempo di sostituzione non supera una settimana; — «da 1 settimana a 1 mese» se il tempo di sostituzione supera una settimana ma non supera un mese; — «da 1 a 6 mesi» se il tempo di sostituzione supera un mese ma non supera 6 mesi; — «da 6 a 12 mesi» se il tempo di sostituzione supera 6 mesi ma non supera un anno; — «più di 1 anno» se il tempo di sostituzione supera un anno.
0100	<p>Tempo stimato per l'accesso ai contratti</p> <p>Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell'autorità di risoluzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — durata del contratto — parti del contratto (parte autrice e fornitore, referenti) e loro giurisdizione — natura del servizio (breve descrizione della natura dell'operazione tra le parti, compresi i prezzi) — se lo stesso servizio possa essere offerto da un qualsivoglia altro fornitore interno/esterno (con individuazione dei potenziali candidati) — giurisdizione del contratto — servizio responsabile della gestione delle principali attività oggetto del contratto — principali penali previste dal contratto in caso di sospensione o ritardo dei pagamenti — motivi di estinzione anticipata e relativa tempistica — sostegno operativo dopo l'estinzione — funzioni essenziali e linee di business per le quali il contratto ha rilevanza <p>Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 giorno — da 1 giorno a 1 settimana — più di 1 settimana — nessun contratto che disciplina il servizio
0110	<p>Diritto applicabile</p> <p>Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto.</p>
0120	<p>Contratto a prova di risoluzione</p> <p>Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione.</p> <p>La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di estinguere il contratto solo a causa di risoluzione, misure di intervento precoce o scenari di inadempimento reciproco nonostante continuino ad essere assolti obblighi sostanziali; — eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di cambiare le condizioni di servizio o la tariffazione solo a causa di risoluzione, scenari di intervento precoce o di inadempimento reciproco nonostante continuino ad essere assolti obblighi sostanziali; — il riconoscimento, nel contratto, dei diritti di sospensione delle autorità di risoluzione.

	Segnalare uno dei valori seguenti: — «Si»: se il contratto è valutato a prova di risoluzione — «No»: se il contratto non è valutato a prova di risoluzione — «Non valutato» – se non è stata effettuata la valutazione
--	---

II.9 Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali

II.9.1 Osservazioni di carattere generale

53. Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all'esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente.
54. Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.
55. Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.
56. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0030, 0040, 0070 e 0100 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.9.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Istruzioni
0010-0020	Utente L'entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0010	Nome dell'entità Il nome dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG). Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02.
0020	Codice Il codice dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).
0030-0040	Funzione essenziale La funzione essenziale svolta dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni.
0030	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0040	ID L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).
0050-0070	Infrastruttura di mercato finanziario (FMI) Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario). Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l'operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie.

0050	<p>Tipo di sistema Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <p>«PS» Sistema di pagamento (Payment System)</p> <p>«I» CSD» - Depositario centrale di titoli (internazionale) [(International) Central Securities Depository), compresi i depositari (internazionali) che forniscono servizi di regolamento (internamente o esternalizzati)</p> <p>«SSS» Sistema di regolamento titoli (Securities Settlement System) senza custodia</p> <p>«CCP-titoli» Controparte centrale per la compensazione di titoli (Central Counterparty for Securities Clearing)</p> <p>«CCP-derivati» Controparte centrale per la compensazione di derivati (Central Counterparty for Derivatives Clearing)</p> <p>«TR» Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)</p> <p>«Altro» Quando il tipo di sistema dell'infrastruttura dei mercati finanziari non corrisponde a nessuno dei summenzionati tipi predefiniti</p> <p>«NP» Quando i servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia sono forniti da un'entità che non è un'infrastruttura di mercato finanziario di cui sopra bensì, ad esempio, una banca depositaria.</p>
0060	<p>Nome La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>
0070	<p>Codice dell'FMI Il codice dell'infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale. Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.</p>
0080	<p>Modo di partecipazione Segnalare uno dei valori seguenti:</p> <p>«Diretto» in caso di adesione diretta o partecipazione diretta</p> <p>«Indiretto» in caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta</p> <p>«NP» quando nella colonna 0050 è segnalato «NP».</p>
0090	<p>Nome Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell'intermediario. Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente). L'intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l'entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo. Un intermediario può essere un'impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»).</p>
0100	<p>Codice Il codice dell'intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione oppure, in sua mancanza, un codice nazionale.</p>

	Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).
0110	Descrizione del servizio La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP».
0120	Diritto applicabile L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l'accesso all'FMI. In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'infrastruttura di mercato finanziario e l'utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'ente rappresentativo e l'utente.

II.10 Sistemi informatici essenziali

II.10.1 Osservazioni di carattere generale

57. Questa sezione consta dei seguenti modelli:

- a) Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1), che elenca tutti i sistemi informatici essenziali del gruppo
- b) Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici essenziali (CIS 2), che associa i sistemi informatici essenziali alle entità utenti del gruppo e alle funzioni essenziali

58. Per sistema informatico essenziale si intende un'applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

59. Questi modelli devono essere compilati per l'intero gruppo.

II.10.2 Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): istruzioni relative a posizioni specifiche

60. Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010-0040	Sistema informatico essenziale
0010	Codice di identificazione del sistema Il codice di identificazione del sistema è un acronimo stabilito dall'ente che identifica in modo univoco il sistema informatico essenziale. Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.
0020	Denominazione del sistema La denominazione commerciale o interna del sistema.
0030	Tipo di sistema Segnalare uno dei valori seguenti: — «Software di supporto operativo specificamente sviluppato» Applicazioni che sono state sviluppate secondo precise specifiche operative. Il software può essere stato sviluppato internamente o da contraenti esterni, ma sempre a fini di supporto operativo. — «Software acquistato tale e quale» Applicazioni acquistate sul mercato, di norma vendute o date in licenza da un rivenditore, che non sono state modificate per adattarle alle specifiche esigenze operative dell'organizzazione. Sono incluse in questa categoria le applicazioni che presentano i normali meccanismi di configurazione.

	<p>— «Software acquistato con modifiche specifiche» Applicazioni acquistate sul mercato, ma di cui il rivenditore (o il suo rappresentante) ha creato una versione specifica per quell'installazione particolare. Tale particolare versione è caratterizzata da variazioni del comportamento dell'applicazione, da nuovi elementi o dall'inserimento di plug-in non standard sviluppati secondo le esigenze operative dell'organizzazione.</p> <p>— «Applicazione/portale esterno» Portali esterni o applicazioni forniti da terzi, di norma partner, per accedere ai servizi da questi offerti. Di norma esulano dalla portata della gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione e sono installati, mantenuti e gestiti dal partner stesso. Tali applicazioni assumono spesso la forma di portali (accessibili tramite Internet o reti private) e, pur esulando dalla portata dei servizi di gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione, sono importanti (o essenziali) per alcune funzioni operative.</p>
0040	<p>Descrizione</p> <p>La descrizione dello scopo principale del sistema informatico nel contesto operativo.</p>
0050-0060	<p>Entità del gruppo responsabile del sistema</p>
0050	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo. Si tratta dell'entità responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un sistema informatico e che apporta un contributo fondamentale allo sviluppo delle specifiche di progettazione del sistema per garantire che le esigenze in materia di sicurezza e quelle operative degli utenti siano documentate, testate e attuate.</p>
0060	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).</p>

II.10.3 Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): istruzioni relative a posizioni specifiche

61. La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040, 0050 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne	Istruzioni
0010	<p>Codice di identificazione del sistema</p> <p>Il codice di identificazione del sistema come segnalato nella colonna 010 del modello Z 10.01 (CIS 1).</p>
0020-0030	<p>Entità del gruppo utente del sistema</p> <p>L'entità che utilizza il sistema all'interno del gruppo («utente»). Ove esistano più utenti, segnalare una riga distinta per ciascun utente dello stesso sistema informatico.</p>
0020	<p>Nome dell'entità</p> <p>Il nome dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p>
0030	<p>Codice</p> <p>Il codice dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).</p>
0040	<p>Servizio essenziale</p> <p>L'identificativo del servizio essenziale, come segnalato in Z 08.00 (colonna 0005), supportato dal sistema. Il servizio essenziale può essere esso stesso un servizio informatico, oppure un altro tipo di servizio supportato dal sistema informatico (ad esempio, elaborazione delle operazioni).</p>

0050-0060	Funzione essenziale La funzione essenziale che verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione dei servizi supportati dal sistema informatico. Ove esistano più funzioni essenziali, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.
0050	Paese Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).
0060	ID L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto II.7.1 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).”